

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2206-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 12 febbraio 2009 (v. stampato Senato n. 1306)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(BERLUSCONI)**

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**(PRESTIGIACOMO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

**(BRUNETTA)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in  
materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 13 febbraio 2009*

---

(Relatore: **TORTOLI**)

---

**NOTA:** Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), VI (Finanze), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 2206. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 2206.

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2206 e rilevato che:

esso reca un contenuto che — pur ampliandosi notevolmente al Senato con l'ingresso di ulteriori 14 articoli e numerose altre disposizioni inserite nei 9 articoli originari — risulta sostanzialmente omogeneo, in quanto comunque complessivamente unificato dalla finalità di intervenire nella materia ambientale, con riguardo alle autorità di bacino (articolo 1), al contenzioso ed al risarcimento del danno ambientale (articolo 2), al personale dell'ISPRA (articolo 3) ed al funzionamento delle Commissioni di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata (articoli 4 e 4-*bis*), nonché alla materia della gestione dei rifiuti (articoli 5, 6, 6-*quater*, 7) e delle acque (articoli 6-*bis* e 8-*quinquies*); ulteriori norme sono invece dirette ad incentivare scelte virtuose in campo ambientale per ridurre l'utilizzo di carta da parte delle pubbliche amministrazioni (articolo 7-*bis*), a compensare i territori che ospitano siti nucleari (articolo 7-*ter*), a promuovere progetti di educazione ambientale (articoli 7-*quater* e 7-*quinquies*) e i mercati dell'usato (articolo 7-*sexies*), ad incrementare l'energia elettrica da produrre con fonti rinnovabili (articolo 8-*bis*); infine, l'articolo 8 dispone finanziamenti per interventi emergenziali connessi a fenomeni sismici ed alluvionali; l'articolo 8-*ter* interviene sulla disciplina di utilizzo di rocce, terre da scavo e residui di lavorazione della pietra; l'articolo 8-*quater* ridefinisce la normativa in materia di accordi e contratti di programma per la gestione dei rifiuti; l'articolo 8-*sexies* detta norme per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, con riguardo al servizio idrico integrato;

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente ed in particolare del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), il provvedimento contiene talune disposizioni che non sono inserite nel contesto normativo appropriato (ad esempio, l'articolo 2 reca un'ampia disciplina in materia di danno ambientale che potrebbe opportunamente essere collocata nel citato decreto n. 152; analogamente, l'articolo 5, comma 1-*bis*, effettua una modifica non testuale dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003, al fine di prorogarne il termine di vigenza); inoltre, l'articolo 6-*ter* appare implicitamente integrare l'articolo 844 del codice civile;

il provvedimento contiene disposizione derogatorie a carattere temporaneo (articolo 1, comma 3-*quater*) nonché norme di interpretazione autentica (articolo 3, comma 1);

esso incide in modo non testuale su disposizioni contenute in atti di rango secondario, al fine di prorogare un termine previsto da un decreto ministeriale e di ampliare l'ambito di applicazione di un

regolamento adottato con decreto presidenziale (rispettivamente ai commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 8), integrando così una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non risulta conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il decreto reca, all'articolo 6, comma 1-*bis*, un richiamo normativo effettuato in termini estremamente generici che sarebbe dunque opportuno specificare (l'efficacia della disposizione è infatti soggetta alla «condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione incendi e le norme in tema di protezione dell'ambiente e della salute»);

il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in difformità con quanto prescritto dal recente «regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione» (D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170), che pure consente che taluni atti siano esentati dalla suddetta relazione; secondo l'articolo 9, comma 3 del citato regolamento, in questi casi, «la relazione illustrativa contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative», elementi che non sono invece rinvenibili nella relazione di accompagnamento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

si sopprimano i commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 8 – entrambi diretti ad incidere, in modo non testuale, su disposizioni contenute in atti di rango secondario – in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

si chiarisca la portata normativa dell'articolo 6-*ter* – che appare incidere sull'ambito di applicazione della disposizione del codice civile in materia di «immissioni» (articolo 844 c.c.) – atteso che esso integra implicitamente la citata norma codicistica, per di più in relazione alle sole immissioni acustiche, il cui accertamento viene connesso a non

meglio identificate « disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso »; peraltro, la disposizione in esame determina una modifica non testuale al codice civile in parte rimessa sostanzialmente a discipline non aventi rango di norma primaria.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 2 – che reca un'ampia disciplina in materia di danno ambientale suscettibile di avere portata generale – dovrebbe valutarsi l'opportunità di formulare la disposizione in termini di novella al citato decreto n. 152 del 2006, atteso che esso assume i connotati di vero e proprio codice in materia ambientale;

all'articolo 7-bis – che introduce misure volte alla riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni incentivando la diffusione « di comportamenti, prassi, procedure, tecniche e mezzi di gestione che riducano i consumi di carta » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare tale disposizione con quanto già statuito dall'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, rivolto al medesimo obiettivo (norma « taglia-carta »);

analogamente, all'articolo 7-quinquies – che affida ad un decreto del Ministro dell'ambiente la definizione delle modalità attuative di Progetti di promozione della sensibilità ambientale nella scuola secondaria superiore e nell'università volti alla « sensibilizzazione delle giovani generazioni in riferimento alla conservazione di un ambiente sano, nonché alla promozione delle prassi e dei comportamenti ecocompatibili » – dovrebbe verificarsi l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 7-bis del decreto legge n. 172 del 2008 che, in ragione della medesima finalità « di formare i giovani relativamente all'importanza della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del territorio, nonché alla realizzazione di tutte le pratiche utili per l'attuazione del ciclo completo dei rifiuti » prevede iniziative di formazione rimesse tuttavia, ai sensi del comma 2 del citato articolo 7-bis, ad un decreto del Ministero dell'istruzione;

all'articolo 8-quater – che modifica l'articolo 206 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di gestione dei rifiuti, allo scopo di espungere dalla disposizione la parte in cui prevede che gli accordi e i contratti di programma non possano stabilire deroghe « alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria », e di consentire invece che i medesimi accordi possano prevedere semplificazioni amministrative – dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se, e in che termini, da tale modifica discenda la derogabilità della normativa nazionale di riferimento da parte degli accordi e dai contratti di programma previsti nel citato articolo 206.

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2206 Governo, approvato, con modificazioni, dal Senato, recante « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e protezione dell'ambiente »

rilevato che:

il provvedimento reca disposizioni che incidono, nel complesso, sull'ambito materiale di competenza esclusiva statale « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » (articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.) e, con riferimento alle singole disposizioni, sulle seguenti materie di competenza esclusiva statale: « ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali » (articoli 1, 3, 7-*quater*, e 8, comma 5-*sexies*); « ordinamento civile » (articoli 2, 6-*ter*, e 8, comma 5-*ter*); « sistema tributario e contabile dello Stato » (articoli 4, 4-*bis*, 7-*quater*, e 8, comma 5); « coordinamento informativo statistico e informatico » (articolo 5, comma 2-*bis*); « norme generali sull'istruzione » (articolo 7-*quinqüies*); « tutela della concorrenza » (articolo 7-*sexies*); « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » (articolo 8, comma 5-*quinqüies*); nonché sulle seguenti materie di competenza concorrente tra Stato e regioni: « governo del territorio » (articoli 1 e 2); « protezione civile » (articoli 2 e 8); « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » (articolo 5); « tutela della salute » (articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*); « istruzione » (articolo 7-*quinqüies*); e « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » (articolo 8-*bis*);

l'articolo 7-*sexies* — in quanto prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concluda con le regioni, le province e i comuni, in sede di Conferenza unificata, un accordo di programma per regolamentare la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato — incide sulla materia del commercio, la quale deve ritenersi spettante alla competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

il comma 4 del predetto articolo prevede che con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano dettati gli *standard* minimi che i mercati dell'usato devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio, laddove l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione stabilisce che la potestà regolamentare spetti allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni, e che spetti alle regioni in ogni altra materia;

peraltro, le disposizioni di cui al predetto articolo 7-*sexies* sono finalizzate alla tutela dell'ambiente e prevedono, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, la conclusione di accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni; inoltre la disciplina del regolamento di cui al comma 4 è limitata ai profili della tutela dell'ambiente e della concorrenza e fa espressamente salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio;

l'articolo 8 del provvedimento reca norme nella materia della protezione civile — che è materia di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni — disponendo, tra l'altro, finanziamenti per fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dai fenomeni alluvionali che si sono verificati nei mesi di novembre e dicembre 2008 e per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il 23 dicembre 2008, senza peraltro prevedere il coinvolgimento delle regioni nelle procedure di assegnazione di talirisorse;

per quanto riguarda la materia della protezione civile, la Corte costituzionale ha rilevato (sentenze n. 284 del 2006 e n. 277 del 2008) che, con la legge 24 febbraio 1992, n. 225, le competenze e le responsabilità in materia di protezione civile sono state ripartite tra i diversi livelli istituzionali di governo in relazione alle diverse tipologie di eventi. A seguito di tale ripartizione, lo Stato ha una specifica competenza a intervenire con riferimento a calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità o estensione, richiedono mezzi e poteri straordinari. Tale competenza si sostanzia nel potere del Consiglio dei ministri di deliberare e revocare lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Secondo la Corte costituzionale, tuttavia, l'esercizio di questo potere deve comunque avvenire d'intesa con le regioni interessate;

l'articolo 8-*sexies* interviene sulla disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, prevedendo, al comma 1, che gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato, la quale pertanto concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente, e che detta componente è quindi dovuta al gestore dall'utenza, anche nei casi in cui gli impianti di depurazione manchino o siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione, a condizione che alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati;

il comma 2 del medesimo articolo disciplina le modalità di restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione, prevedendo che dall'importo da restituire

siano dedotti gli oneri derivati dall'attività di progettazione, di realizzazione e di completamento avviate;

la sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, richiamata dal comma 2 dell'articolo 8-*sexies*, che intende darvi attuazione, ha stabilito che — considerato che la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali, e non di tributo — deve ritenersi irragionevole considerare dovuta la quota della tariffa relativa al servizio di depurazione anche quando manchi la controprestazione collegata, rigettando, tra l'altro, l'obiezione secondo cui la corrispettività fra la suddetta quota e il servizio di depurazione sussisterebbe comunque (anche ove non sia stata ancora eseguita la controprestazione) perché le somme pagate dagli utenti in mancanza del servizio sarebbero destinate, attraverso un apposito fondo vincolato, all'attuazione del piano d'ambito, che comprende anche la realizzazione dei depuratori;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 8, commi 1 e 5-*quater*, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni nella procedura di assegnazione delle risorse ivi previste;

b) all'articolo 8-*sexies*, valuti la Commissione di merito, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008:

1) al comma 1, se gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, possano considerarsi inclusi nel corrispettivo dovuto dall'utente anche nei casi in cui gli impianti non siano ancora stati realizzati o siano temporaneamente inattivi, purché le suddette attività siano state avviate e si proceda alla realizzazione nel rispetto dei tempi programmati;

2) se la previsione di cui al comma 1 possa applicarsi, come si desume dal disposto del comma 2, anche alle somme pagate anteriormente all'entrata in vigore del medesimo comma 1 e oggetto di restituzione in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale.

---

#### PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

---

## PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il testo del disegno di legge C. 2206, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 208 del 2008, « Misure straordinarie in materia di risorse idriche e protezione dell'ambiente », approvato dal Senato;

sottolineata l'importanza di sviluppare la cooperazione con l'Albania anche nel settore della protezione civile;

rimarcato il rilievo dell'approfondimento di tale cooperazione, nell'ottica del processo di integrazione europea dell'Albania avviato con l'Accordo di stabilizzazione e di associazione;

ravvisata l'esigenza di una tempestiva realizzazione degli interventi previsti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

## PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2206, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 208 del 2008, recante « Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente »;

evidenziato come l'articolo 7-*ter*, il quale, intervenendo sulla disciplina relativa alle misure di compensazione territoriale in favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti di trattamento di combustibile nucleare, specifica sostanzialmente il contenuto dell'articolo 2, comma 560, della legge n. 244 del 2007, che ha esteso il contributo compensativo anche ai comuni confinanti situati in province diverse, debba probabilmente essere migliorato nella formulazione, al fine di chiarire che la quota del 25 per cento del predetto contributo compensativo, destinata ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è posto il sito, è attribuita ai comuni confinanti

ubicati in province diverse da quella del comune ove sussiste l'impianto nucleare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

---

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo del decreto legge n. 208 del 2008, già approvato dal Senato della Repubblica, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (C. 2206 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

in relazione all'articolo 7-ter, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare le percentuali di assegnazione di contributi previsti in favore dei siti che ospitano centrali nucleari, prevedendo — fermo restando la misura del 50 per cento in favore del comune ospitante — di introdurre criteri che tengano conto della contiguità territoriale (distanza dal sito) anziché meramente della contiguità amministrativa (provincia di competenza o comune confinante).

---

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2206 di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente;

considerato che gli articoli 3 e 4 contengono disposizioni relative al personale pubblico o appartenente a organismi di diritto pubblico;

osservato che i criteri per la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (cosiddetta Commissione VIA) e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata (cosiddetta Commissione IPPC) dovrebbero fare riferimento a indiscutibili principi di competenza e capacità tecnico-scientifica;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

in relazione agli articoli 4 e 4-*bis*, si esprimono perplessità sulle disposizioni relative alle Commissioni tecniche VIA e IPPC, con particolare riferimento alle norme sulla loro composizione, nonché alla disciplina dello *status* dei medesimi componenti, auspicandosi un rafforzamento dei requisiti di autorevolezza e competenza tecnico-scientifica degli stessi.

---

---

#### PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

#### PARERE FAVOREVOLE

---

---

#### PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

#### PARERE FAVOREVOLE

## PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2206, approvato dal Senato, di conversione del DL 208/08, recante « Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente »;

tenuto conto della sentenza di inadempimento emessa nei confronti dell'Italia il 10 aprile 2008 dalla Corte di giustizia in materia di smaltimento dei rifiuti (procedura n. 2003/4506),

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito, al comma 1-*bis* dell'articolo 5, l'opportunità di limitare gli effetti della disposizione di proroga del regime transitorio per le discariche di rifiuti ivi contenuta alle sole situazioni caratterizzate dai presupposti dell'emergenza o per le quali non sia individuabile una soluzione alternativa che garantisca la piena conformità alla normativa comunitaria in materia;

b) valuti la Commissione di merito, in relazione all'articolo 8-*bis*, di prevedere che sia assicurato il raggiungimento entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria dell'obiettivo di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili del 17 per cento del consumo interno lordo;

c) valuti la Commissione di merito, all'articolo 8-*ter* recante norme in materia di terre e rocce di scavo, l'opportunità di prevedere che l'utilizzo di tali materiali avvenga nel rispetto della recente direttiva n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che dovrà essere recepita entro il 12 dicembre 2010.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,

recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato in data 20 gennaio 2009;

considerato che il provvedimento reca norme riconducibili alle materie « Organi dello Stato », « Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettere *f)*, *g)* ed *s)*, rientrano in ambiti di competenza esclusiva statale; preso atto altresì che sussistono profili d'intervento del decreto-legge afferenti a materie di pertinenza delle autonomie regionali;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere misure tese a rafforzare il raccordo, la collaborazione ed il coordinamento tra lo Stato e le Regioni nelle materie oggetto del decreto-legge.

